Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **Roma - Lunedì, 9 dicembre 1929 - Anno VIII** — **Numero 286**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 **giorni** prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno; in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla " Gazzetta „ **nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori,** debbono essere versate al **c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato,** avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLI DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, in Roma: Elenco delle obbligazioni 6 % sorteggiate nella estrazione del 2 dicembre 1929-VIII. Riscontro e collocamento nelle urne di schede ed elenco dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non presentati pel rimborso. Abbruciamento di titoli.

(6889)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2698.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 2 dicembre 1929, n. 2039.
9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a Sua Maestà il Re, in udienza del 2 dicembre 1929, sul decreto che autorizza una 9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30.

MAESTA',

Per il pagamento agli eredi del prof. Alfredo Trombetti della seconda ed ultima rata, di L. 15,000, del contributo concesso dallo Stato per le ricerche sulle origini delle lingue etrusche, occorre sia autorizzata corrispondente assegnazione al bilancio del Ministero dell'educazione nazionale per il corrente esercizio finanziario.

A ciò provvede, con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, il decreto che il riferente ha l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30 sono disponibili lire 20,536,166;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1929-30, è autorizzata una 9ª prelevazione nella somma di L. 15,000, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio finanziario medesimo, al capitolo n. 144-VII (di nuova istituzione) « Somma da pagare agli eredi del prof. Alfredo Trombetti, quale seconda ed ultima rata del contributo dello Stato per le ricerche sulle origini delle lingue etrusche ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 291, *foglio* 18. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2699.

REGIO DECRETO 23 agosto 1929, n. 2033.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Pietraporzio ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Sambuco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 giugno 1928, n. 1525, col quale i comuni di Sambuco e di Pietraporzio venivano riuniti in un solo Comune denominato Sambuco-Pietraporzio, con sede a Sambuco;

Vista la deliberazione del podestà di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Sambuco-Pietraporzio funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Pietraporzio è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Sambuco è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Sambuco-Pietraporzio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, foglio 6. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2700.

REGIO DECRETO 14 novembre 1929, n. 2031.

Erezione in ente morale della « Compagnia di pubblica assistenza », con sede in Cecina.

N. 2031. R. decreto 14 novembre 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la « Compagnia di pubblica assistenza », con sede in Cecina, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato, con modificazioni, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1929 - Anno VIII

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1929.

Approvazione del regolamento per la contrattazione dei bozzoli e delle sete presso la Borsa merci di Milano.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di borsa, nonchè il regolamento per la sua applicazione, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il regolamento generale della Borsa merci di Milano, approvato con decreto 4 febbraio 1927;

Veduta la deliberazione 18 ottobre 1929-VII del Consiglio provinciale dell'economia di Milano con la quale si propone l'adozione di uno schema di regolamento interno per la contrattazione dei bozzoli e delle sete presso la locale Borsa merci, in sostituzione del regolamento approvato con decreto Ministeriale 15 febbraio 1927 e modificato con decreto Ministeriale 18 maggio 1927;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento per la contrattazione dei bozzoli e delle sete presso la Borsa merci di Milano, composto di 83 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: MARESCALCHI.

Regolamento interno per la contrattazione dei bozzoli e delle sete presso la Borsa merci di Milano.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

CAPO I.

Preliminari.

Art. 1.

Presso la Borsa merci di Milano è costituita una sezione per la contrattazione dei bozzoli e delle sete greggie.

Ogni affare in bozzoli e sete concluso nella Borsa od alle condizioni e alle consuetudini della Borsa stessa, è disciplinato dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, dal relativo regolamento generale approvato con R. decreto 4 agosto 1913, numero 1068, dal regolamento generale della Borsa merci di Milano approvato dal Ministro per l'economia nazionale con decreto 4 febbraio 1927 e dal presente regolamento.

Art. 2.

Le contrattazioni alle grida si svolgono per la durata di un'ora e mezza in tutti i giorni indicati in apposito calendario, di anno in anno stabilito dal Consiglio provinciale dell'economia, sentiti la Deputazione ed il Sindacato.

Art. 3.

La cauzione richiesta a sensi dell'art. 23, n. 4, della legge 20 marzo 1913, n. 272, è stabilita, per gli agenti di Borsa presso la sezione bozzoli e sete, in L. 30,000.

Per i commercianti ammessi alle contrattazioni alle grida, a sensi dell'art. 27 del regolamento generale della Borsa merci di Milano, il deposito cauzionale è fissato in L. 100,000.

CAPO II.

Delle contrattazioni e dell'accertamento dei prezzi.

Art. 4.

Il Sindacato designa i mesi ed i gruppi di mesi per il riferimento delle contrattazioni ufficiali, dandone comunicazione

alla Deputazione di borsa ed al Consiglio provinciale dell'economia e provvedendo alla pubblicazione del relativo avviso nei locali della Borsa.

Art. 5.

Le contrattazioni sono subito pubblicate su apposita tabella, con la indicazione visibile delle epoche di consegna e dei prezzi fatti.

Gli eventuali reclami per errore d'iscrizione dei prezzi sulla tabella possono essere notificati verbalmente al deputato di turno, che provvede alle eventuali rettifiche.

CAPO III.

Della registrazione dei contratti.

Art. 6.

A sensi dell'art. 60 del regolamento generale della Borsa merci di Milano, la Cassa di garanzia e compensazione effettua l'esecuzione ed i compensi di tutti i contratti in bozzoli o sete, dopo la loro regolare registrazione.

Art. 7.

Entro le ore 10 del giorno feriale successivo alla conclusione dell'affare, il contratto, debitamente firmato dalle parti, deve essere consegnato alla Cassa per la registrazione, contemporaneamente al versamento dei depositi originali e dei diritti di cui all'art. 67 del regolamento generale della Borsa merci, nella misura e nei modi stabiliti dal regolamento della Cassa di garanzia e compensazione.

CAPO IV.

Della esecuzione e della compensazione dei contratti.

Art. 8.

La messa a disposizione della merce da parte del venditore deve essere effettuata alla Cassa di garanzia e compensazione con apposito modulo unitamente ai documenti prescritti dall'art. 41 pei bozzoli e dall'art. 62 per le sete.

La messa a disposizione da parte della Cassa di garanzia e compensazione è pure effettuata con avviso su apposito modulo.

Salvo i casi previsti dagli articoli 13, 14, 15 per i trasferimenti ed i contratti a contanti, il compratore deve provvedere al pagamento entro il giorno successivo, ritirando il buono di consegna con i documenti allegati, e di cui agli articoli 41 o 62.

Art. 9.

La Cassa deve eseguire il pagamento al venditore entro cinque giorni, non computati i festivi, dal giorno valido della messa a disposizione.

Art. 10.

Il pagamento deve esser fatto per contanti ed il trasferimento della proprietà della merce avviene, a tutti gli effetti, solo all'atto del pagamento medesimo.

Art. 11.

La messa a disposizione di cui all'art. 8 del presente regolamento, può essere effettuata dal venditore alla Cassa di garanzia e compensazione entro le ore 12 di ogni giorno, a cominciare dal giorno 1 e non dopo il giorno 20 del mese stabilito per la consegna, se questa avvenga negli stabilimenti di Milano (bozzoli e sete), e non dopo il giorno 17 del mese stesso, se negli stabilimenti fuori di Milano (solo bozzoli).

Per il mese di febbraio i termini massimi di cui sopra sono rispettivamente i giorni 17 e 14 del mese.

Art. 12.

La Cassa di garanzia e compensazione, ricevuta da un venditore la messa a disposizione, la trasmette entro il giorno successivo, procedendo alla assegnazione ai compratori in ordine progressivo delle richieste che le sono pervenute a sensi dell'art. 20 del presente regolamento, oppure, in mancanza di queste, in ordine progressivo secondo la registrazione dei contratti.

Art. 13.

Il compratore può trasferire la messa a disposizione entro il giorno feriale successivo in cui essa è effettuata dalla Cassa, mediante un nuovo contratto di vendita per contanti. In tal caso il compratore deve restituire alla Cassa la messa a disposizione da lui girata, registrando nel giorno stesso il nuovo contratto con il quale si effettua il trasferimento.

Art. 14.

La messa a disposizione per la merce venduta per contanti deve essere effettuata dal venditore entro il giorno successivo alla conclusione del contratto ed assegnata dalla Cassa al rispettivo compratore.

Art. 15.

Il compratore di merce per contanti non ha la facoltà di trasferimento di cui al precedente art. 13 e deve provvedere al pagamento entro il giorno feriale successivo a quello della messa a disposizione.

Art. 16.

La data valida della messa a disposizione è stabilita dalla Cassa di garanzia e compensazione ed è unica, a tutti gli effetti, tanto per il venditore quanto per il compratore.

Art. 17.

Dopo il giorno 19 di ciascun mese ed il giorno 16 del mese di febbraio, non sono ammesse le contrattazioni per il mese in corso, mentre possono continuare le contrattazioni per contanti e quelle per i mesi prossimi.

Art. 18.

Tutti i contratti che non risultano compensati od eseguiti, od in corso di esecuzione, sono liquidati in base ad un prezzo di compenso, stabilito dal Sindacato in apposita adunanza dopo la riunione di Borsa nel giorno 25 di ciascun mese e nel giorno 22 del mese di febbraio.

Tale prezzo è determinato sulla valutazione della merce per contanti negli stessi giorni di cui sopra.

Art. 19.

Il prezzo di compenso è reso noto con immediata affissione nei locali della Borsa.

Gli eventuali reclami, motivati e firmati da almeno un quarto degli operatori inscritti, devono essere presentati alla Deputazione di borsa entro un'ora dall'avvenuta comunicazione del prezzo stabilito.

La Deputazione, sentito il Sindacato, delibera inappellabilmente sui reclami, comunicando le sue decisioni e le eventuali modifiche del prezzo di compenso, entro un'ora dall'avvenuta presentazione dei reclami medesimi.

Art. 20.

Il compratore può far valere il diritto di ricevere la merce, mediante avviso scritto che pervenga alla Cassa di garanzia e compensazione entro il giorno 20 di ogni mese ed entro il giorno 17 per il mese di febbraio. In tal caso il compratore è tassativamente tenuto a ritirare la merce la cui messa a disposizione da parte della Cassa potrà, in deroga alla data stabilita con il combinato disposto degli articoli 11 e 12 del presente regolamento, effettuarsi fino all'ultimo giorno del mese e per i bozzoli anche nei magazzini fuori Milano.

Egli è tenuto ad ottemperare agli obblighi relativi con esplicita rinunzia al diritto di compensare il proprio contratto con una vendita successiva a sensi dell'art. 51 del regolamento generale, salvo quanto previsto nell'ultimo paragrafo del presente articolo.

I contratti pei quali sia stata chiesta l'esecuzione a sensi del presente articolo, sono altresì esclusi dalla compensazione prevista dall'art. 18 del presente regolamento, e per essi il compratore richiedente non potrà esercitare il diritto al trasferimento contemplato dall'art. 13 del presente regolamento, nè accordarsi con altro contraente per la diretta esecuzione a sensi dell'art. 24 del regolamento della Cassa di garanzia e compensazione.

In deroga di quanto sopra, la Cassa procederà al compenso del contratto per il quale era stato esercitato il diritto di ricevere la merce, qualora risulti venditore lo stesso richiedente e se la esecuzione coattiva esercitata nei suoi confronti, su richiesta della Cassa, non abbia potuto compiersi per mancanza di offerte di merce.

Art. 21.

La Cassa di garanzia e compensazione, in seguito alle richieste dei compratori, a termine del precedente articolo, può esigere dai venditori la merce, escludendo i rispettivi contratti dalla compensazione di cui all'art. 18 del presente regolamento.

Le richieste della Cassa devono essere fatte ai venditori secondo l'ordine di registrazione dei contratti subito dopo la cessazione delle contrattazioni per il mese in corso, a sensi dell'art. 17 del presente regolamento, e non più tardi del giorno 22 di ciascun mese, o del giorno 19 del mese di febbraio.

Art. 22.

I venditori ai quali sia intimata la consegna della merce a sensi del precedente articolo, devono effettuare la messa a disposizione da uno degli stabilimenti autorizzati, non più tardi del giorno 27 di ciascun mese o del giorno 24 del mese di febbraio.

Art. 23.

Il pagamento delle differenze sui contratti liquidati per compenso, a sensi dell'art. 18 del presente regolamento, è effettuato presso la Cassa di garanzia e compensazione, entro l'ultimo giorno del mese.

Art. 24.

L'operatore non inscritto è tenuto a far pervenire preventivamente all'agente di Borsa le sue istruzioni per le operazioni aperte per il mese in corso, tanto per il caso in cui gli possa essere notificata la messa a disposizione della merce, se è compratore, quanto per il caso in cui gli possa essere richiesta la merce, se è venditore.

In mancanza delle istruzioni di cui sopra o del tempestivo invio dei mezzi necessari per adempierle, l'operatore inscritto è autorizzato, senza bisogno di preavviso, a procedere al trasferimento della messa a disposizione, oppure all'acquisto della merce per conto dell'operatore a sensi degli articoli 13 e 22 del presente regolamento.

CAPO V.

Dei contratti a premio.

Art. 25.

Entro le ore 10 del giorno 15 del mese, il datore del premio deve far pervenire al prenditore del premio stesso la dichiarazione se egli intenda eseguire il contratto ove trattisi di premio semplice oppure se egli intenda di consegnare o ricevere la quantità di bozzoli contrattata, ove trattisi di premio doppio (stellage).

Art. 26.

Dopo la risposta dei premi, l'esecuzione del contratto si svolge a sensi del presente regolamento.

Art. 27.

Il mancato invio della dichiarazione di cui all'art. 25 del presente regolamento, da parte del datore al prenditore di premio semplice o doppio, sta ad indicare la determinazione del datore stesso di valersi della facoltà concessagli di liquidare il contratto mediante l'abbandono del premio a favore del prenditore.

Art. 28.

La Cassa di garanzia e compensazione registra anche i contratti a premio a norma del suo regolamento, mantenendo fermi, fino al momento della risposta, i rapporti dei singoli contraenti.

CAPO VI.

Disposizioni varie.

Art. 29.

Le provvigioni dovute dal mandante all'agente di Borsa, sugli affari conclusi con l'intervento di quest'ultimo, sono:

a) per i contratti in cui il mandante sia un operatore inscritto, L. 0.10 per ogni chilogrammo di bozzoli e L. 0.40 per ogni chilogrammo di seta;

b) per i contratti in cui il mandante sia un operatore non inscritto, o in cui l'agente di Borsa agisca a sensi dell'art. 31 del Codice di commercio, L. 0.20 per ogni chilogrammo di bozzoli, e L. 0.80 per ogni chilogrammo di seta.

Art. 30.

L'operatore alle grida, che raccolga l'offerta di compera o di vendita, non è tenuto a corrispondere alcuna provvigione.

Art. 31.

In caso di constatata avaria o sinistri scadono i termini di validità per il corrispondente certificato generale ed il lotto non può più essere messo in circolazione.

La constatazione dell'avaria o sinistro deve dal magazzino depositario essere notificata oltre che al proprietario della

merce, quale risulta dagli avvenuti trapassi, anche alla Cassa di garanzia e compensazione.

Art. 32.

Le tariffe per le operazioni di perizia sono stabilite dal Consiglio provinciale dell'economia di Milano.

Il pagamento delle somme corrispondenti deve essere effettuato in via anticipata al Sindacato, che ne rilascia apposita ricevuta da allegare alla richiesta di cui all'art. 47 o 68 del presente regolamento.

TITOLO II.

BOZZOLI.

CAPO I.

Delle contrattazioni e dell'accertamento dei prezzi dei bozzoli.

Art. 33.

Il Consiglio provinciale dell'economia può, entro il mese di dicembre e sentite le autorità di Borsa, escludere dalle contrattazioni dei bozzoli le consegne dei mesi di maggio e giugno successivi, e può altresì disporre la sospensione di ogni contrattazione in bozzoli durante il mese di giugno.

Art. 34.

Le contrattazioni avvengono per bozzoli secchi in base al rendimento di un chilogrammo di seta stagionata per ogni quattro chilogrammi di bozzoli della qualità « reali » che non contengano oltre il 5 per cento di scarto.

Art. 35.

Sono ammessi alla consegna i bozzoli di qualunque provenienza italiana o di colonie italiane, incroci chinesi, gialli, bigialli e poligialli. Sono pure ammessi alla consegna, purchè corrispondenti ai requisiti richiesti per i « reali » a sensi del precedente articolo, i bozzoli esteri, esclusi i bianchi ed i biancastri.

Non sono ammessi alla consegna:

a) le miscele di bozzoli di diversa qualità. E' però ammessa la presenza di qualità diverse dalla qualità base, nella percentuale massima complessiva del 10 per cento;

b) le partite di bozzoli contenenti oltre il 15 per cento di scarto (bozzoli morti, rugginosi, macchiati, deboli).

Art. 36.

Qualora i bozzoli offerti per la consegna non raggiungano il merito base di cui all'art. 34 del presente regolamento e lo scarto non oltrepassi il 10 per cento, lo scarto stesso è calcolato per la sola eccedenza oltre la tolleranza del 5 per cento ammessa, ed è compensato dal venditore mediante un abbuono percentuale determinato dal Collegio peritale.

Qualora invece lo scarto oltrepassi il 10 per cento senza però superare il 15 per cento lo scarto stesso è calcolato per la sua totalità ed è compensato integralmente dal venditore mediante un abbuono percentuale determinato dal Collegio peritale.

Art. 37.

L'unità di contratto, di cui all'art. 49 del regolamento generale della Borsa merci di Milano, è di 2000 chilogrammi di bozzoli, e costituisce il lotto minimo di cui all'art. 47 del regolamento medesimo.

Le contrattazioni possono avere per oggetto uno o più lotti per volta, ma per ogni lotto deve redigersi un contratto separato.

Per le contrattazioni a consegna ripartita in due o più mesi, la quantità trattata alle grida deve essere quella totale da suddividere in parti uguali tra i mesi indicati, e nella misura di uno o più lotti indivisibili per ogni mese.

Art. 38.

Il prezzo s'intende stabilito in lire italiane per ogni chilogrammo netto di bozzoli, al titolo base di resa di cui all'art. 40 del presente regolamento, franco in uno degli stabilimenti di stagionatura delle sete o di deposito, autorizzati a senso dell'art. 39 del presente regolamento, nelle bisaccie del venditore, che passano in proprietà del compratore. Le bisaccie devono esser in buono stato di uso, senza lacerazioni o rattoppi.

CAPO II.

Della esecuzione e della compensazione dei contratti di bozzoli.

Art. 39.

La consegna dei bozzoli deve essere effettuata da uno degli stabilimenti nazionali di stagionatura delle sete o magazzino di deposito situato in Milano o nel raggio massimo di 400 chilometri da Milano, autorizzati, sentito il parere delle autorità di Borsa, dal Consiglio provinciale della economia di Milano.

Per la merce consegnata in stabilimenti fuori Milano, il venditore deve bonificare la differenza di trasporto dal posto di consegna allo stabilimento di Milano, in base alle tariffe stabilite dal Sindacato.

Art. 40.

Per l'esecuzione del contratto di un lotto di 2000 chilogrammi s'intende che tanto il venditore quanto il compratore debbano rispettivamente consegnare e ricevere un quantitativo di bozzoli che, in base all'effettiva rendita, produca 500 chilogrammi precisi di seta stagionata, ossia una rendita base di un chilogramma di seta per ogni quattro chilogrammi di bozzoli.

Il lotto è così costituito sulla base del certificato di perizia di cui all'art. 52 del presente regolamento; il certificato stesso è definitivo per tutto il tempo della sua validità.

Art. 41.

La messa a disposizione della merce da parte del venditore deve essere effettuata alla Cassa di garanzia e compensazione con apposito modulo, unitamente:

a) al buono di consegna a favore della Cassa od al portatore, vistato dallo stabilimento di stagionatura in cui trovasi la merce;

b) al certificato di perizia e qualità, di data non anteriore a tre mesi, che comprovi il merito della merce offerta, il peso e la rendita e stabilisca gli eventuali deprezzamenti, a sensi dell'art. 49 del presente regolamento;

c) alla fattura della merce, con deduzione degli importi da computare per eventuali abbuoni, stabiliti nella perizia di qualità, e per differenza di trasporto, a sensi dell'art. 39 del presente regolamento.

Per ogni lotto da consegnare la fattura della merce deve essere di 2000 chilogrammi precisi, base contrattuale, anche se il quantitativo equivalente risultato dalla prima pesatura sia diverso.

Art. 42.

Il buono di consegna deve indicare e garantire:

a) la qualità effettiva della merce messa a disposizione ed il dato di rendita, stabiliti dal certificato di perizia;

b) la merce resa franco di spese e franco di magazzinaggio e di assicurazione per dieci giorni dalla data della messa a disposizione.

Il buono di consegna deve inoltre contenere l'indicazione del numero e della data del certificato di perizia, nonchè il numero di deposito della merce nello stabilimento di stagionatura o di deposito corrispondente a quello della merce periziata.

Qualora uno stesso buono di consegna sia ripresentato dopo successivi trasferimenti per una nuova messa a disposizione, il consegnante è responsabile per la quota di spesa di giacenza e per ogni altro onere eventuale sulla merce fino alla reintegrazione delle condizioni regolamentari per la consegna.

Art. 43.

L'abbuono per l'eventuale differenza di qualità risultante dal certificato di perizia è ragguagliato al prezzo ufficiale alla data della messa a disposizione ed è computato sopra l'intero lotto base di 2000 chilogrammi precisi.

Il prezzo ufficiale è quello che figura nel listino per la contrattazione in contanti o, in mancanza di questo, per le contrattazioni sul mese in corso.

Art. 44.

Se i termini di validità del certificato di perizia di cui all'art. 41 lettera b) del presente regolamento, vengono a scadere nel giorno della messa a disposizione alla Cassa di garanzia e compensazione da parte del venditore, essi restano fermi e validi per il compratore nei confronti della Cassa stessa, durante il tempo di trasferimento di cui agli articoli 12, 13 e 14 del presente regolamento.

CAPO III.

Delle perizie di qualità e delle prove di rendita e pesatura dei bozzoli.

Art. 45.

A sensi dell'art. 41 lettere b) e c) del presente regolamento, sulla merce che si consegna devono essere eseguite le seguenti perizie e constatazioni:

a) perizia di qualità per la determinazione della consegnabilità della merce e degli eventuali abbuoni;

b) prova di rendita per la determinazione del quantitativo da consegnare in corrispondenza del lotto base, a sensi dell'art. 40 del presente regolamento.

Art. 46.

La richiesta di perizia può essere fatta al Sindacato o direttamente allo stabilimento depositario dell'interessato. Lo stabilimento depositario procede alla pesatura del quantitativo necessario alla formazione del lotto bozzoli. Lo stabilimento, dopo aver provveduto alla separazione e alla identificazione dell'ammasso, ne preleva il campione, apponendo tanto alla partita quanto al campione i sigilli, unitamente ad un bollettino controfirmato, da cui risulti il peso della partita, il numero di deposito, e la data di prelievo.

E' facoltà del richiedente di assistere alla pesatura, al prelevamento ed al sigillamento della partita e del campione.

Lo stabilimento o magazzino depositario deve in ogni caso informare il Sindacato qualora il quantitativo presentato non sia costituito da un unico lotto di identica qualità.

Art. 47.

Le operazioni di perizia per la qualità e di prova per la rendita possono essere esperite solo sopra partite di bozzoli depositate negli stabilimenti o magazzini, a sensi dell'articolo 39 del presente regolamento.

Per le operazioni di cui sopra è prelevato, a cura dello stabilimento depositario in cui trovasi la merce e nei modi fissati dal proprio regolamento, un campione del peso di tre chilogrammi, che, previa suddivisione in tre parti uguali, è inviato al Sindacato in tre sacchi piombati.

Art. 48.

Il Sindacato di borsa mette a disposizione dei periti per la perizia di qualità uno dei tre campioni presi a sorte, mentre i restanti due campioni rimangono a disposizione per le eventuali prove di rendita.

Art. 49.

Le perizie sono eseguite in apposito locale, al quale accedono solamente i periti costituenti il Collegio peritale e il segretario addetto alla Borsa; vi potrà pure accedere il deputato di turno.

I periti deliberano sulla qualità, sulle caratteristiche e sulla mercantilità dei bozzoli, determinando gli eventuali deprezzamenti.

Le decisioni peritali sono prese a maggioranza.

Qualora nel corso delle operazioni peritali, si constati che la merce non sia consegnabile a sensi dell'art. 36 del presente regolamento, i periti possono sospendere le operazioni stesse emettendone responso negativo.

E' fatto divieto ai periti di comunicare ad alcuno notizie sullo svolgimento delle operazioni peritali.

Le relazioni peritali sono compilate su appositi moduli forniti dal Sindacato, e sono firmati da almeno due periti. Esse sono rimesse al Sindacato.

Art. 50.

Le operazioni di prova per la rendita sono eseguite dai due stabilimenti di stagionatura di Milano, all'uopo autorizzati, rispettivamente per un chilogrammo di bozzoli ciascuno.

La velocità periferica delle aspe per tali operazioni di prova per la rendita, deve essere fra metri 135 minimo e metri 142.50 massimo, per ogni minuto primo, e ciò al fine di ottenere un più preciso ragguaglio fra la resa ottenuta dai filandini dei due stabilimenti di stagionatura e l'effettiva resa industriale.

La media dei due risultati ottenuti dai due stabilimenti costituisce la rendita definitiva per la determinazione del quantitativo dei bozzoli necessari alla formazione del lotto base previsto dall'art. 34.

Le note di rendita sono trasmesse al Sindacato.

Art. 51.

Le operazioni di perizia e prova devono eseguirsi nel più breve termine possibile, ed in ogni modo non oltre 8 giorni, esclusi i festivi, dalla data del prelievo del campione stesso, il quale, dopo la scadenza di detto termine, non è più valido.

Art. 52.

Il certificato di perizia viene rilasciato dal Sindacato di borsa, su apposito modulo, subito dopo il compimento delle operazioni. Esso ha la validità di tre mesi ed è definitivo ed inappellabile.

Art. 53.

Il detentore del certificato di perizia, deve notificarlo entro il giorno successivo alla sua data allo stabilimento depositario, il quale provvede a rettificare la formazione del lotto nella giusta quantità risultante dai dati del certificato stesso.

La formazione del lotto deve effettuarsi mediante conguaglio sul lotto, già separato e pesato a sensi dell'art. 46 del presente regolamento, togliendo la quantità eccedente e procedendo ad una nuova pesatura, totale o parziale, a giudizio dello stabilimento.

Nel caso che il conguaglio richieda un'aggiunta di bozzoli sul lotto, l'aggiunta non è ammessa ed il lotto è considerato incompleto e non è consegnabile.

Il lotto conguagliato ed identificato a sensi del presente articolo, deve essere, in via definitiva, sigillato a cura dello stabilimento depositario nelle rispettive bisaccie d'imballo.

Art. 54.

Il buono di consegna, a termine dell'art. 42 del presente regolamento, è emesso dopo il definitivo conguaglio del lotto, di cui al precedente articolo.

Art. 55.

Dopo le operazioni peritali, i campioni, in bozzoli ed in filati, sono risuggellati e conservati per 4 mesi a cura del Sindacato di borsa. I campioni possono essere ritirati dal richiedente la perizia, dopo tre mesi, e non oltre il quarto mese dalla data della perizia.

Trascorso detto termine, i campioni restano di proprietà del Sindacato.

TITOLO III.

SETE.

CAPO I.

Delle contrattazioni e dell'accertamento dei prezzi delle sete.

Art. 56.

Le contrattazioni avvengono per sete greggie di titolo 13-15 filate in Italia con bozzoli di qualunque provenienza italiana e di colonia italiana, incroci chinesi, gialli, bigialli e poligialli.

Sono tollerate, purchè corrispondenti ai requisiti indicati negli articoli seguenti, anche le sete filate in Italia con bozzoli esteri, esclusi i bianchi ed i biancastri.

Art. 57.

L'unità di contratto, di cui all'art. 49 del regolamento generale della Borsa merci di Milano, è di kg. 500 precisi di seta a peso stagionato, in cinque balle di circa cento chili ciascuna.

La seta di ciascun lotto deve essere uniforme di colore, le matasse di diametro di 48/50 cm., di peso approssimativamente uguale, circa gr. 80, con quattro cappiature equidistanti, delle quali una colorata fissa ai capofili.

Le contrattazioni possono avere per oggetto uno o più lotti per volta, ma per ogni lotto deve redigersi un contratto separato.

Per le contrattazioni a consegna, ripartita in due o più mesi, la quantità trattata alle grida deve essere quella totale da suddividere in parti uguali tra i mesi indicati, nella misura di uno o più lotti indivisibili per ogni mese.

Art. 58.

Delle categorie di seta greggia italiana sono ammesse alla consegna quelle che si conviene di distinguere con:

Grado C
Grado D
Grado E

perchè rispondenti ai requisiti stabiliti all'art. 77 del presente regolamento.

I contratti di Borsa hanno per oggetto solamente il grado « D » tipo « standard » sul quale si basano i prezzi alle grida.

Il venditore ha però facoltà di consegnare lotti di seta delle categorie « C » ed « E » riscuotendo il premio o versando il bonifico che verranno fissati così com'è stabilito dall'art. 66.

Art. 59.

Il prezzo s'intende stabilito in lire italiane per ogni chilogrammo di seta stagionata, franco in uno degli stabilimenti di stagionatura delle sete autorizzati ai sensi dell'art. 60 del presente regolamento nelle bisaccie del venditore, che passano di proprietà del compratore.

Le bisaccie devono essere in buono stato d'uso, senza lacerazioni o rattoppi.

CAPO II.

Della esecuzione e della compensazione dei contratti di sete.

Art. 60.

La consegna delle sete deve essere effettuata da uno degli stabilimenti autorizzati di stagionatura delle sete situato in Milano.

Art. 61.

Per la esecuzione del contratto di un lotto di kg. 500 s'intende che tanto il venditore quanto il compratore debbano rispettivamente consegnare e ricevere un quantitativo di seta che corrisponda a 500 chili precisi a peso mercantile.

Il lotto è così costituito sulla base della nota di stagionatura di cui all'art. 79 del presente regolamento; la nota stessa è definitiva per tutto il tempo della sua validità.

Art. 62.

La messa a disposizione della merce da parte del venditore deve essere effettuata alla Cassa di garanzia e compensazione con apposito modulo, unitamente:

1° al certificato generale rilasciato dal Sindacato di borsa che comprovi:

a) il merito e l'uniformità della merce offerta;

b) il grado o categoria a cui appartiene il lotto;

c) il peso mercantile del lotto medesimo;

2° al buono di consegna a favore della Cassa od al portatore, vistato dallo stabilimento di stagionatura in cui trovasi la merce;

3° alla fattura della merce, con aggiunta o deduzione degli importi da computare per eventuali premi od abbuoni secondo il grado della seta.

Art. 63.

Il buono di consegna deve indicare e garantire:

a) la qualità ed il grado della seta in conformità al certificato generale;

b) il peso stagionato;

c) la merce resa franco di spese di magazzinaggio e di assicurazione per 10 giorni dalla data della messa a disposizione.

Deve inoltre contenere il numero di deposito della merce presso il magazzino di stagionatura nonchè il numero e la data del certificato generale a cui la partita corrisponde.

Qualora uno stesso buono di consegna sia ripresentato dopo successivi trasferimenti per una nuova messa a disposizione, il consegnante è responsabile per la quota spesa di giacenza e per ogni altro onere eventuale sulla merce fino alla reintegrazione delle condizioni regolamentari per la consegna.

Art. 64.

Il premio o l'abbuono per la eventuale differenza, secondo la classe cui il lotto presentato appartiene, è quello stabilito dal Sindacato per il rispettivo mese di consegna per quella particolare categoria di seta ed è computato sopra l'intero lotto base di kg. 500 stagionati.

Art. 65.

Il periodo di validità del certificato generale è di un anno; se il termine di validità di tale certificato viene a scadere nel giorno della messa a disposizione alla Cassa di garanzia e compensazione da parte del venditore, esso resta fermo e valido per il compratore nei confronti della Cassa stessa, durante il tempo di trasferimento di cui agli articoli 12, 13 e 14 del presente regolamento.

Art. 66.

Durante la riunione di Borsa in cui vengono fissati i prezzi di compenso, il Sindacato fissa anche la differenza di prezzo tra le diverse qualità di seta consegnabili in Borsa.

Tali differenze sono determinate per chilogrammo in base ai prezzi praticati per le corrispondenti qualità di sete sul mercato effettivo, ed hanno valore per le consegne che saranno effettuate nel mese successivo.

Nel caso speciale che tali prezzi dovessero subire durante il mese in cui hanno vigore, una sensibile oscillazione, il Sindacato può determinare in apposita riunione i nuovi prezzi differenziali che verranno senz'altro applicati dal giorno successivo.

Per l'affissione dei prezzi differenziali e dei relativi reclami, vigono le norme contenute nell'art. 19 per i prezzi di compenso.

CAPO III.

Ispezione, classificazione, stagionatura delle sete.

Art. 67.

A sensi dell'art. 62, paragr. 1, del presente regolamento, sulla merce che si consegna devono essere eseguite le seguenti operazioni:

1° ispezione del lotto;

2° classificazione della seta;

3° stagionatura.

Queste operazioni possono essere esperite solo sopra partite di sete depositate negli stabilimenti a sensi dell'art. 60 del presente regolamento.

Art. 68.

La richiesta che il lotto di seta venga ispezionato, classificato, stagionato, è fatta dall'interessato al Sindacato direttamente o per tramite dello stabilimento depositario.

Tali richieste devono essere compilate su apposito modulo, fornito dal Sindacato, e devono contenere:

a) la qualità e provenienza dei bozzoli filati e della seta presentata;

b) l'epoca della filatura;

c) le marche, numeri, e peso lordo delle 5 balle che costituiscono il lotto;

d) il magazzino depositario ed il numero del deposito.

Art. 69.

Ispezione del lotto.

L'ispezione viene eseguita nei locali dello stabilimento depositario da tre periti a sensi dell'art. 57 del regolamento generale della Borsa merci di Milano.

I periti esaminano il colore, l'apparenza, l'uniformità di colore e confezione come all'art. 57, e devono determinare in generale se per tali caratteri il lotto sottoposto ad esame rientra nelle categorie prescritte all'art. 58 del presente regolamento.

Le decisioni peritali sono prese a maggioranza.

In caso negativo il lotto è senz'altro respinto e non si procede ad ulteriori operazioni di classifica.

In caso affermativo i periti ordinano il prelevamento del campione di 20 matasse (4 per balla) occorrente per le successive operazioni meccaniche di classifica.

E' fatto divieto ai periti di comunicare ad alcuno notizie sullo svolgimento delle operazioni peritali.

Le relazioni peritali sono compilate su appositi moduli forniti dal Sindacato e sono firmate almeno da due periti. Esse sono rimesse al Sindacato.

Art. 70.

Classifica della seta.

Viene eseguita presso la stagionatura depositaria, da proprio personale specializzato.

Consta delle seguenti prove ed assaggi:

Prove principali:

Regolarità del filo.
Nettezza del filo.

Prove supplementari:

Titolo medio.
Grado di deviazione del titolo.
Tenacità.
Elasticità.
Incannaggio.

Art. 71.

Regolarità del filo.

Viene espresso con due dati: si adopera il seriplano.

Quattro filzuoli per ogni matassa vengono avvolti sulle tavole nere del seriplano ottenendo così 80 fasce (panels) da esaminare e confrontare successivamente con le 7 fotografie-base che sono graduate: 100 per cento, 90 id., 80 id., 70 id., 50 id., 30 id., 10 id.

Ognuna delle 80 fasce viene così classificata.

Prima prova: Si sommano i punti di classifica di tutte le fasce e si divide il totale per 80. Il quoziente così ottenuto è il grado medio di regolarità.

Seconda prova: Si scelgono le venti fasce che sono risultate peggiori, se ne fa la somma dei punti ed il totale si divide per venti. Il quoziente è il grado minimo di regolarità.

Art. 72.

Nettezza del filo.

Si esaminano sempre le 80 fasce di cui si è detto prima, tenendo presente che per questa prova tali 80 fasce vanno divise in due gruppi di 40 fasce ciascuno.

Si fanno due prove:

Prima prova: Ricerca dei difetti maggiori del filo.

Si considerano come difetti maggiori del filo serico quelle imperfezioni ed impurità che una operaia abile e coscienziosa sa evitare.

Si contano tali difetti, sottoponendo ad esame tanto la parte anteriore, quanto la parte posteriore di ogni fascia.

Il primo grado di nettezza si ottiene deducendo dal 100 % considerato come l'espressione della nettezza assoluta, 1/2 o 1/10 % com'è qui di seguito indicato, per ognuno dei difetti riscontrati:

Ponure difettose	1/2 %
Nodi mal fatti	1/2 %
Sgruppi o arruffamenti . . .	1/2 %
Sfiloni lunghi	1/2 %
Sfiloni corti	1/10%
Filo seghettato	1/10%

Tale calcolo viene eseguito separatamente su ogni gruppo di 40 fasce. Coi due risultati così ottenuti, si fa la media che rappresenta il primo grado di nettezza del lotto.

Seconda prova: Ricerca dei difetti minori del filo, ossia dei difetti così chiamati, non perchè siano meno importanti dei difetti maggiori, ma perchè dipendono più dalla qualità dei bozzoli e dalle operazioni preparatorie, che dall'abilità e dall'attenzione della filera: occhielli, piccolissimi sfiloni, pelo.

All'uopo si confrontano successivamente le 80 fasce con le fotografie-tipo preparate per la nettezza e graduate: 80, 60 e 40 %.

Ognuna delle fasce viene così classificata con un'approssimazione del 10 %; la somma dei punti si divide per 80: il quoziente rappresenta il secondo grado di nettezza del lotto.

Art. 73.

Titolo medio.

Si fanno tre provini di 450 metri l'uno per ognuna delle 20 matasse secondo il vigente regolamento delle stagionature. Si calcola il titolo medio stagionato che dev'esser contenuto tra i due numeri indicati nella tabella di cui all'articolo 77.

Art. 74.

Grado di deviazione del titolo.

Si moltiplica il numero dei provini risultanti di uno stesso titolo per la differenza fra il titolo del provino stesso ed il titolo medio arrotondato al più vicino mezzo danaro. Si sommano tutti i prodotti così ottenuti, ed il risultato si divide per il numero dei provini (60); il quoziente esprime il grado di deviazione.

Art. 75.

Incannaggio.

Valgono le disposizioni contenute a questo riguardo negli appositi regolamenti dei pubblici stabilimenti di assaggio delle sete.

L'unica differenza sta nel fatto che l'assaggio si eseguisce su 20 matasse invece di 10, e di conseguenza nel bollettino di classifica figura, in luogo dell'abituale numero delle aspe, il numero delle rotture verificatesi nell'incannaggio delle 20 matasse per un'ora alla velocità di 100 metri al minuto.

Art. 76.

Tenacità ed elasticità.

Mantenendo sempre l'ambiente all'umidità relativa del 65 per cento si dispongono i 20 rocchetti su cui è stato avvolto il filo delle 20 matasse durante l'operazione di cui all'articolo precedente, con l'asse verticale, gli uni vicini agli altri, si riuniscono insieme i 20 capofili svolgendoli dall'alto dei rocchetti e si avvolgono su di un aspo del perimetro normale di m. 1,125.

Si fanno fare all'aspo 10 giri e si ottengono così 20 filzuoli di m. 11.25 ciascuno, costituenti assieme una prova di metri 225.

Si determina il titolo legale di quest'ultima.

La prova è fatta due volte e su quella il cui titolo si avvicina maggiormente al titolo medio di cui all'art. 73, si procede alla verifica della tenacità ed elasticità come segue:

Si taglia da questa prova un tratto della lunghezza di 70 cm. e che risulta così composto di 200 fili; se ne scelgono 100 a caso, che si esaminano col serimetro.

La tenacità media espressa in grammi si divide per il titolo e si ha la tenacità per denaro.

L'elasticità è espressa in millimetro e si riferisce al metro.

Art. 77.

La tabella seguente indica, per ogni categoria di seta ammessa alla consegna in Borsa, e per ogni prova, il risultato minimo richiesto.

Però un lotto, che per i suoi requisiti principali appartenesse a una determinata categoria, rimane in tale categoria anche se i suoi requisiti supplementari stanno nei limiti stabiliti per la classe immediatamente inferiore.

Se invece il lotto da classificare risultasse alle prove supplementari di due gradi inferiore alla classe cui potrebbe aspirare in seguito alle prove principali, tale lotto viene declassificato di un grado solo.

Qualora il risultato delle prove supplementari non stia nei limiti stabiliti per la categoria « E », il lotto non è consegnabile.

Tabella di classificazione.

	CATEGORIE		
	C	D	E
Prove principali: (valori percentuali)			
Uniformità prima prova	81	78	73
Uniformità seconda prova	71	66	60
Nettezza prima prova	85	80	80
Nettezza seconda prova	85	80	75
Prove supplementari:			
Grado di deviazione	1.20	1.30	1.40
Titolo medio	da 13.70 a 14.50	da 13.50 a 14.50	da 13.25 a 14.75
Tenacità Gr. per denaro	3.50	3.25	3 —
Elasticità mm.	220	210	200
Incannaggio nodi	15	20	25

Art. 78.

Le operazioni di classifica devono eseguirsi nel più breve termine possibile, ed in ogni modo non oltre 8 giorni dalla data del prelievo del campione stesso (giorni festivi esclusi).

Il certificato di classifica è rilasciato dalla stagionatura depositaria su appositi moduli, ed è rimesso al Sindacato.

Art. 79.

Se il certificato di classifica è positivo, il Sindacato ordina allo stabilimento depositario di procedere alla stagionatura della seta, rettificandone poi la formazione in modo che il lotto risulti di 500 chilogrammi precisi.

Nel caso che il lotto presentato non raggiunga i 500 chilogrammi precisi a peso stagionato, l'aggiunta non è ammessa ed il lotto è considerato incompleto e non è consegnabile.

Il lotto non è pure consegnabile se il peso mercantile presenta un calo od aumento maggiore del 3% rispetto al peso netto.

Il lotto stagionato e rettificato a sensi del presente articolo, deve essere in via definitiva piombato, a cura dello stabilimento depositario, nelle rispettive bisaccie.

Lo stabilimento depositario emette le note di stagionatura e le trasmette al Sindacato.

Art. 80.

Non appena ricevute le note di stagionatura, il Sindacato emette il certificato generale di cui all'art. 62 del presente regolamento.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 81.

Per tutto quanto non sia già determinato dal calendario di Borsa, le date indicate nel presente regolamento, che ricorrano in giorno festivo, sono riportate al giorno feriale seguente per la registrazione, i pagamenti ed i trasferimenti ed al giorno feriale precedente per tutti gli altri termini.

Art. 82.

Tutte le operazioni, le modifiche di termine, indicati nel presente regolamento nei confronti della Cassa di garanzia e compensazione, s'intendono applicabili fra i rispettivi contraenti per i contratti che non siano stati ammessi alla registrazione presso la Cassa.

Art. 83.

Per tutto quanto non è disciplinato nel presente regolamento, valgono, oltre le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, lo statuto ed il regolamento della Cassa di garanzia e compensazione della Borsa merci di Milano.

Visto, si approva:

p. *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:*
MARESCALCHI.

(6596)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-12565.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giacomo Giorgio Walderstein fu Giuseppe, nato a Castel di Racizze (Pinguente) il 24 aprile 1881 e residente a Trieste, Gretta Serbatoio n. 80, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valdisteno »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Giorgio Walderstein è ridotto in « Valdisteno ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Walderstein nata Ukmar di Luigi, nata il 7 aprile 1883, moglie;
2. Egone di Giacomo, nato il 20 aprile 1907, figlio;
3. Renato di Giacomo, nato il 26 giugno 1908, figlio;
4. Egidia di Giacomo, nata il 1° gennaio 1911, figlia;
5. Oliviero di Giacomo, nato il 3 maggio 1912, figlio;
6. Silvano di Giacomo, nato il 5 marzo 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6265)

N. 11419-12566.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giusto Widmar fu Alberto, nato a Trieste il 28 ottobre 1885 e residente a Trieste, via Risorta n. 10, p. 3°, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vidimare »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giusto Widmar è ridotto in « Vidimare ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Umberta Widmar nata Krass di Emilio, nata il 27 agosto 1894, moglie;
2. Ermete di Giusto, nato il 18 agosto 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6266)

N. 11419-12567.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Lodovico Zaubek fu Francesco, nato a Spalato il 2 giugno 1881 e residente a Trieste, via XXX Ottobre n. 5, p. 2°, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zambecchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Lodovico Zaubek è ridotto in « Zambecchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesco di Lodovico, nato il 3 maggio 1911, figlio;
2. Bruna di Lodovico, nata il 31 dicembre 1913, figlia;
3. Lodovico di Lodovico, nato il 19 settembre 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6267)

N. 11419-16527.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giordano Zelenca fu Ernesto, nato a Trieste il 28 agosto 1899 e residente a Trieste, S. Luigi n. 462, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente « Verdini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giordano Zelenca è ridotto in « Verdini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Renata Zelenca nata Riavitz di Giuseppe, nata l'8 giugno 1904, moglie;
2. Bruno di Giordano, nato il 14 luglio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6268)

N. 11419-12570.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Salvatore Zottig fu Francesco, nato a Trieste il 21 novembre 1876, e residente a Trieste, via del Coroneo n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Salvatore Zottig è ridotto in « Zotti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Mercede Zottig nata Casali fu Alessandro, nata il 19 settembre 1877, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6269)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'aeronautica, in data 28 novembre 1929, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1929, n. 1284, che stabilisce gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1929-30.

(6888)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 27 novembre 1929-VIII, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Sig. Enea Tomassich a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Fiume;

Dott. Giuseppe Giudice Salamone a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Agrigento;

Cav. Guido Gaetano Rossi Barattini a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Modena;

Sig. Giovanni Paoluzzi a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Pola;

Sig. Francesco Gnani a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Ravenna.

Roma, addì 29 novembre 1929 - Anno VIII

(6601)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA.

(1ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo totale della cauzione costituita dalla « Compagnia d'assurances générales maritimes » a garanzia della massa degli assicurati.

La « Compagnia d'assurances générales maritimes », in liquidazione, pel tramite del suo liquidatore in Italia, sig. Enea Gardini, dimorante a Genova, piazza Senarega n. 1, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati costituenti il portafoglio italiano, asserendo di aver regolato tutti i sinistri e per conseguenza soddisfatto a tutti gli impegni verso gli assicurati per contratti stipulati in Italia.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso a questo Ministero - Direzione generale del lavoro e della previdenza - non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla Società interessata e per essa al predetto liquidatore.

p. *Il Ministro*: GIORDANI.

(6581)

(1ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo della cauzione costituita dalla Ditta Enea Gardini, mediatrice per il collocamento presso il Lloyd di Londra dei rischi di assicurazione, a garanzia delle operazioni medesime.

La Ditta Enea Gardini, mediatrice per il collocamento presso il Lloyd di Londra dei rischi di assicurazione, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia delle operazioni medesime, asserendo che non è più in vigore alcun contratto di assicurazione da essa assunto per conto del Lloyd e che è stato estinto ogni e qualsiasi impegno derivante dalle operazioni relative.

Si invita chiunque abbia ad opporsi a detto svincolo a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso a questo Ministero - Direzione generale del lavoro e della previdenza - non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla ditta predetta in Genova, piazza Senarega n. 1, p. 1° e 2°.

p. *Il Ministro*: GIORDANI.

(6582)

(2ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo della cauzione costituita a garanzia delle operazioni di assicurazione dal mediatore del Lloyd di Londra.

Il sig. Alberto Poggio fu Michele, mediatore per il collocamento presso il Lloyd di Londra dei rischi di assicurazione, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia delle operazioni medesime asserendo che non è più in vigore alcun contratto di assicurazione da lui assunto per conto del Lloyd e che è stato estinto ogni e qualsiasi impegno derivante dalle operazioni relative.

Si invita chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso a questo Ministero - Direzione generale del lavoro e della previdenza - non oltre il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al predetto mediatore in Genova, piazza Campetto, 1-6.

p. *Il Ministro*: GIORDANI.

(6603)

(2ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo totale della cauzione costituita dalla Società anonima Esercizi Marittimi in liquidazione di Venezia a garanzia della massa degli assicurati.

La Società anonima Esercizi Marittimi, con sede in Venezia, in liquidazione, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati italiani, asserendo di aver estinto ogni e qualsiasi impegno derivante da rischi di assicurazioni dirette assunte nel Regno e che non vi sono reclami per sinistri da liquidare.

Si invita chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso a questo Ministero - Direzione generale del lavoro e della previdenza - non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla Società interessata in Venezia e per essa presso il liquidatore avv. Alberto Cottica fu Ludovico, Palazzo Balbi, S. Tomà.

p. *Il Ministro*: GIORDANI.

(6604)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** **(Elenco n. 19).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	219318	15 —	*Agrifoglio* Silvio di Nicolò, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Genova.	*Agrofoglio* Silvio di Nicolò, minore ecc. come contro.
»	219319	15 —	*Agrifoglio* Mario di Nicolò, minore ecc. come la precedente.	*Agrofoglio* Mario di Nicolò, minore ecc. come contro.
»	332209	500 —	Simeone Salvatore fu Francesco, domic. a S. Maria Capua Vetere (Caserta); con usufrutto a Fiorillo Maria-Giuseppa fu *Antonio*, ved. di Simeone Francesco, domic. come sopra.	Intestata come contro; con usufrutto a Fiorillo Maria-Giuseppa fu *Domenicantonio*, ved. di Simeone Francesco, domic. come contro.
»	332210	500 —	Simeone Adelina fu Francesco, moglie di Di Monaco Pasquale, domic. a S. Prisco (Caserta); con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
3.50 %	777175	70 —	Laudano *Maddalena* di Mariano, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Amalfi (Salerno).	Laudano *Maria-Maddalena* di Mariano, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	206859	200 —	Caruso *Bettina* fu Leopoldo, ved. di Torcia *Zefiro*, domic. a Maida (Catanzaro).	Caruso *Elisabetta* fu Leopoldo, ved. di Torcia Zeferino o *Zefirino*, domic. come contro.
»	274800	120 —	Caruso Elisabetta fu Leopoldo, ved. di *Torchia* Zeferino, domic. a Maida (Catanzaro).	Caruso Elisabetta fu Leopoldo, ved. di *Torcia* Zeferino *o Zefirino*, domic. come contro.
»	210296	375 —	Caruso Elisabetta fu Leopoldo, ved. di Torcia *Zefiro*, domic. a Maida (Catanzaro).	Caruso Elisabetta fu Leopoldo, ved. di Torcia *Zeferino o Zefirino*, domic. come contro.
»	297254	25 —	Caruso Elisabetta fu Leopoldo, ved. di Torcia Zeferino, domic. a Maida (Catanzaro).	Caruso Elisabetta fu Leopoldo, ved. di Torcia Zeferino *o Zefirino*, domic. come contro.
Buoni del Tesoro ordinari stampigliati eserc. 1925-26	4596 4597 4598	Cap. L. 10,000 » L. 10.000 » L. 10,000	Gera *Cecilia* fu Luigi e Forlano Antonio-Maria fu Antonio, con quietanza di uno di essi.	Gera *Antonia* fu Luigi e Forlano Antonio-Maria ecc. come contro.
Cons. 5 %	284256	955 —	Bonfigli *Achille* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Confetti Maria fu Giulio, ved. di Bonfigli Luigi, domic. a Massa.	Bonfigli *Osca* fu Luigi, minore ecc. come contro.
3.50 %	389169	45 50	Bozzano *Luigia* di Giacomo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Cornigliano Ligure (Genova).	Bozzano *Maria-Luigia* di Giacomo, minore ecc. come contro.
Cons. [illegible] »	129050 310865	30 — 20 —	La Notte *Saverio* fu Giacinto, minore sotto la p. p. della madre Quartodipalo Giuseppina fu Saverio, ved. di La Notte Giacinto, domic. a Bisceglie (Bari).	La Notte *Francesco-Saverio* fu Giacinto, minore ecc. come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Buono del Tesoro novennale 6ª serie.	49	Cap. 5,000 —	Farina Natale fu Giovanni.	Farina Natale fu Giovanni, *minore sotto la tutela di Porta Ottavio fu Giuseppe.*
3.50 %	228034	374.50	*Melloni* Cristina di Michele, moglie di *Della Massa* Antonio, domic. in Rimini (Forlì), vincolata.	*Meloni* Cristina di Michele, moglie di *Bernardini-Della Massa* Antonio, domic. come contro.
»	744748	140 —	Iacolino Carmela di Antonio, moglie di Tragna Giacomo fu Salvatore, domic. a Favara (Girgenti); con usufr. a Distefano *Rosa* fu Pasquale, moglie di Iacolino Antonio, domic. a Favara (Girgenti).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Distefano *Maria-Rosa* fu Pasquale, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	259818	60 —	Pagnotta Giuseppe fu Pellegrino, domic. in Avellino; con usufrutto ad Amodeo *Carmela* fu Domenico, ved. di Pellegrino Pagnotta, domic. in Avellino.	Intestata come contro; con usufrutto ad Amodeo *Maria-Carmela* fu Domenico, ved. ecc. come contro.
3.50 %	743279	21 —	Buonocore Clementina fu Paolo, moglie di Arena Domenico, domic. a Torre Annunziata (Napoli); con usufrutto vitalizio congiuntamente a Punzo *Maddalena*, Filomena, *Michelina* e Maria fu Antonio, nubili, domic. a Napoli.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio congiuntamente a Punzo *Maria-Maddalena*, Filomena, *Maria-Michela* e Maria fu Antonio, nubili, domic. a Napoli.
Cons. 5 % »	300034 300035	2,285 — 2,285 —	Poscia Paolo } fu Alessandro, minori sotto Poscia Luigi } la p. p. della madre Marcucci Teresa, ved. di Poscia Alessandro, domic. a Viterbo (Roma); con usufrutto a Marcucci Teresa *fu* Paolo, ved. di Poscia Alessandro, domic. a Viterbo (Roma).	Intestate come contro, con usufrutto a Marcucci Teresa *di* Paolo, ved. di Poscia Alessandro, domic. a Viterbo (Roma).
3.50 %	772370	98 —	Figli nati e nascituri da *Omero Giuseppe*, domic. a Salerno; con usufrutto ad *Omero Giuseppe.*	Figli nati e nascituri di *Chiariello Giuseppe* fu *Antonio*, domic. a Salerno; con usufrutto a *Chiariello Giuseppe* fu Antonio.
Cons. 5 % » »	120646 120647 120648	7,655 — 7,655 — 5,155 —	Coda-Zabetta Mario-Felice } fu Salvatore, Coda-Zabetta Romano } domic. a Ro- Coda-Zabetta Giovanna } ma; con usufrutto vitalizio a Farneti Adolfina fu Catone, ved. di Coda-Zabetta Salvatore, domic. a Roma.	Coda-Zabetta Mario-Felice } fu Salvatore, Coda-Zabetta Romano } *minori sotto* Coda-Zabetta Giovanna } *la p. p. della madre Farneti Adolfina fu Catone, vedova di Coda-Zabetta Salvatore*, domic. a Roma.
»	365470	2,000 —	Migliore Apollonia di *Mauro*, moglie di Vigliotta *Augusto*, domic. a Grumo Nevano (Napoli).	Migliore Apollonia di *Raffaele*, moglie di Vigliotta *Ernesto*, domic. a Napoli.
Buono del Tesoro novennale 7ª serie.	170	Cap. 10,500 —	Raimondi Anna-Maria ed *Andreina* fu Raimondo, minori sotto la p. p. della madre Martinengo Teresa ved. Raimondi; con usufrutto vitalizio alla predetta signora Martinengo Teresa.	Raimondi Anna-Maria e *Giuliana-Andreina*, minore sotto la *tutela* di Martinengo Teresa *fu Sciarra* ved. Raimondi; con usufrutto vitalizio come contro.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	944	Cap. 1,100 —	Betto-Schininà *Teresina* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Schininà Carmelina ved. Betto.	Betto-Schininà *Maria-Teresa* fu Luigi, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % »	94876 114211	170 — 20 —	Aversa Giovanni, Maria-Caterina, *Luisa, Maddalena* e Giovannina di Salvatore, minori sotto la p. p. del padre, domic. in S. Caterina al Ionio (Catanzaro).	Aversa Giovanni, Maria-Caterina, *Maria-Luisa, Maria-Maddalena* e Giovannina di Salvatore, minori ecc. come contro.
» » » »	60858 77313 145661 176381	125 — 80 — 20 — 50 —	Montis Luce fu Giovanni, nubile, domic. a Torino.	Montis Luce fu Giovanni, *minore sotto la tutela di Alba Francesco fu Giovanni*, domic. in Torino.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	199606 206169	20 — 40 —	Bergandi *Mario* } fu Giuseppe, mi- Bergandi Matilde e *Mario* } nori sotto la p. p. della madre Valle Teresa fu *Giuseppe*, ved. di Bergandi Giuseppe, domic. ad Ivrea (Torino).	Bergandi *Giuseppe-Mario* } fu Giu- Bergandi Matilde e *Giuseppe-Mario* } seppe, minori sotto la p. p. della madre Valle Teresa fu *Battista*, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	37803 37805	1,500 — 500 —	Tallia *Angelo* di Avventino, minore sotto la p. p. della madre Prina Ester fu Maurizio, moglie di Tallia Avventino, presunto assente, domic. a Torino; con usufrutto vitalizio a Prina Ester fu Maurizio, moglie di Tallia Avventino, presunto assente, domic. a Torino.	Tallia *Angiola-Maria* di Avventino, minore ecc. come contro e con usufrutto vitalizio come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 novembre 1929 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6512)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Unica pubblicazione).

Alienazione di rendite.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	226350	Battaglia Emilio fu Angelo, domic. in Nicotera (Catanzaro) - ipotecata . . . . L.	35 —
»	223665	Intestata come la precedente - ipotecata . . . . »	87.50
»	419927	Intestata come la precedente - ipotecata, domic. a Davoli (Catanzaro) . . . . »	73.50
Cons. 5 %	302342	Di Lauri Gennaro fu Domenico . . . . »	560 —

Roma, 30 novembre 1929 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6587)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(1ª *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 60 — Numero del certificato provvisorio: 20410 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 2 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: Martino Antonia Maria fu Giovanni, domic. in Acerenza (Potenza) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 65 — Numero del certificato provvisorio: 8041 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Foggia — Intestazione: Caso Vincenzo quondam Giuseppe — Capitale: L. 15,000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 66 — Numero del certificato provvisorio: 10069 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ancona — Intestazione: Ditta A. e G. Fratelli Novelli di Ancona — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 67 — Numero del certificato provvisorio: 7549 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Carrarelli Francesco fu Francesco, domic. in Atripalda (Avellino) — Capitale: L. 600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 72 — Numero del certificato provvisorio: 19763 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° ottobre 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Terracciano Luigi fu Pasquale — Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè «se l'opponente ne fosse in possesso» i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 novembre 1929 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6584)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 261.

Media dei cambi e delle rendite

del 6 dicembre 1929 - Anno VIII

Francia	75.22
Svizzera	371.31
Londra	93.22
Olanda	7.71
Spagna	269.25
Belgio	2.674
Berlino (Marco oro)	4.573
Vienna (Schillinge)	2.69
Praga	56.70
Romania	11.40
Peso Argentino Oro	17.94
Peso Argentino Carta	7.87
New York	19.095
Dollaro Canadese	18.90
Oro	368.44
Belgrado	33.90
Budapest (Pengo)	3.36
Albania (Franco oro)	365 —
Norvegia	5.125
Russia (Cervonetz)	98 —
Svezia	5.147
Polonia (Sloty)	214.25
Danimarca	5.125
Rendita 3.50 %	68.325
Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Rendita 3 % lordo	39.65
Consolidato 5 %	81.775
Obblig. Venezie 3.50 %: I serie	72.85
II serie	72.30

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifica dello statuto del Consorzio irriguo dell'ex feudo Rappis in Francofonte (provincia di Siracusa).

Con decreto Ministeriale 8 novembre 1929 è stato approvato, con una modificazione, lo statuto del Consorzio irriguo dell'ex feudo Rappis con sede in Francofonte, provincia di Siracusa.

(6605)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media;

Veduto il regolamento per i concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, emanato col R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480;

Veduto il R. decreto 6 maggio 1929-VII, n. 763;

Decreta:

§ 1.

Sono aperti i seguenti concorsi per le cattedre vacanti nelle sedi indicate nella seguente tabella.

CONCORSI	CATTEDRE	Numero delle cattedre che sono messe a concorso
I. Lettere classiche	Liceo «Garibaldi» di Napoli	1
II. Lettere italiane e latine e storia	Liceo «Doria» di Genova	1
III. Filosofia e storia	*a*) Liceo «Beccaria» di Milano	1
	b) Istituto magistrale «Margherita» di Palermo	1
	Totale delle cattedre messe a concorso	2
IV. Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di primo grado	Ginnasio «Vico» di Napoli	1

§ 2.

Ai concorsi di cui al precedente paragrafo sono ammessi solamente i candidati provvisti di uno dei titoli di studio o di abilitazione compresi nella allegata tabella *A*.

§ 3.

Ai concorsi sono ammessi indistintamente gli uomini e le donne, fatta eccezione dei concorsi numeri I, II e III (limitatamente, quest'ultimo, alla cattedra del liceo « Beccaria » di Milano) di cui alla tabella del paragrafo n. 1, che sono riservati agli uomini. Tuttavia le donne che occupino già come insegnanti di ruolo una delle cattedre corrispondenti a quelle indicate nei numeri I, II e III saranno ammesse ai concorsi stessi.

§ 4.

Per l'ammissione ai concorsi l'età minima è di anni 18, l'età massima di anni 40, compiuti alla data del bando.

E' di 45 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18.

Sono ammessi, anche se eccedano i predetti limiti massimi di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) Regi professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di Regi istituti medi di istruzione in attesa di nomina in ruolo;

b) professori di ruolo di una scuola media pareggiata il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi e professori di ruolo di una scuola pareggiata convertita in governativa, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato;

d) ex professori di ruolo di pedagogia e morale dei soppressi corsi magistrali, giusta l'art. 4 del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1140;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 o 45 anni;

f) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o di incaricato nei Regi istituti medi di istruzione o comunque servizio di straordinario, avventizio e simile nelle Amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 o 45 anni.

§ 5.

La domanda di ammissione, da presentarsi nei modi e nel termine fissato nel paragrafo 8, deve indicare, con chiarezza e precisione, il cognome, nome e paternità del candidato, il concorso a cui egli chiede di partecipare, e il luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Direzione generale istruzione media classica, scientifica e magistrale, Ufficio concorsi ed esami di abilitazione), qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

b) certificato di cittadinanza italiana con la firma dell'ufficiale di stato civile autenticata come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di moralità rilasciato dall'autorità comunale dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito della regolare condotta, civile e militare, dell'istante, con tutti i mezzi a sua disposizione e di escludere in conseguenza, a suo giudizio insindacabile, i candidati che non ritenga forniti di tale requisito. Per ciò che riguarda la condotta militare l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di escludere anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dalla autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e per coloro che abbiano prestato servizio militare copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa e per i mutilati e invalidi di guerra un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra;

g) originale o copia autentica del titolo di studio o di abilitazione in base al quale si domanda l'ammissione, secondo la tabella *A* annessa al presente bando. I titoli di studio conseguiti entro il 31 dicembre 1925, agli effetti dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, devono essere muniti dell'indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale) che essi hanno valore di abilitazione. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da Università della cessata Monarchia austro-ungarica nei limiti stabiliti dal R. decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, e dal R. decreto 11 marzo 1923, n. 620;

h) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino dal titolo stesso. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria universitaria o d'Istituto superiore, la firma di lui deve essere autenticata dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore;

i) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

l) elenco, in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Coloro che intendono partecipare a più concorsi devono presentare domande separate; una sola però delle domande deve essere documentata in modo completo.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenti concorsi o allegati al fascicolo personale, quando si tratti di insegnanti di ruolo.

§ 6.

I documenti indicati nel paragrafo 5 non sono restituiti (fatta sola eccezione del titolo originale di studio) ai candidati che riescano vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 3, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

§ 7.

Ai documenti elencati nel paragrafo 5 i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengono opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, escluse le opere manoscritte o dattilografate.

Qualunque certificato di servizio, se rilasciato da istituti di istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente, se rilasciato da segreterie o da istituti universitari o di istruzione superiore deve essere

autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

§ 8.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 3 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione media classica, scientifica e magistrale, Ufficio concorsi ed esami di abilitazione) non oltre il 31 gennaio 1930-VIII, per coloro che risiedono in Italia e non oltre il 28 febbraio successivo per i residenti nelle Colonie o all'estero.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a 10 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dai concorsi i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo paragrafo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, colla debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo paragrafo non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parti di queste, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

§ 9.

Il Ministero decide della ammissione o della esclusione dal concorso.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato.

Tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazioni di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in un momento posteriore, e dovrà intervenire alle prove d'esame, nei giorni indicati nella annessa tabella *A*, senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

§ 10.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli ed esami.

Il servizio d'insegnamento è computabile fra i titoli tanto se prestato come professore di ruolo in istituti regi o pareggiati quanto a titolo di supplenza, per l'intero anno scolastico, in cattedre di ruolo di istituti medi, regi o pareggiati, o a titolo di incarico, parimenti per l'intero anno scolastico, in istituti medi, regi o pareggiati, per l'insegnamento di materie non costituite in cattedre di ruolo.

Le pubblicazioni di valore negativo ed i servizi non lodevoli, tanto scolastico che militare o di istitutore nei Convitti nazionali, sono considerati nei riguardi dei concorsi come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

§ 11.

Le prove di esame sono:

1° *a*) una prova scritta della durata di non più di cinque ore per i concorsi I, II, III;

b) due prove scritte (traduzione e composizione) della durata di non più di quattro ore ciascuna per il concorso n. IV.

I termini sopra indicati decorrono dalla fine della dettatura del tema.

2° Una prova orale per ciascun concorso.

La prova orale comprende due esperimenti da svolgersi, secondo le norme stabilite dalla Commissione esaminatrice, in modo uniforme per tutti i candidati e da giudicarsi complessivamente.

Il primo esperimento consiste in un colloquio entro i limiti del programma e con le modalità fissate dal Regio decreto di cui al paragrafo seguente.

Il secondo esperimento consiste in una lezione contenuta anch'essa nei limiti del programma e che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

§ 12.

Le prove di esame si svolgeranno sui programmi emanati col R. decreto 28 marzo 1927, n. 746 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* supplemento al n. 131 del 7 giugno 1927, e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, parte 1ª, n. 24, del 14 giugno 1927, ed edito dalla Libreria dello Stato, n. 599).

§ 13.

Le prove scritte ed orali avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Nella tabella *A* sono indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte.

Tutte le prove, scritte ed orali, hanno inizio dalle ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati a gruppi con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente o mediante comunicazione fatta nel Bollettino ufficiale.

E' pertanto nell'interesse dei candidati di seguire la pubblicazione del Bollettino.

§ 14.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta di identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un Regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

§ 15.

Per ogni concorso sarà dichiarato vincitore colui che raggiungerà il maggior numero di voti tra i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove scritta ed orale (con non meno di sei decimi per ognuna di esse) ed abbiano conseguito almeno sette decimi della votazione complessiva dei 100 punti.

Per il concorso n. III la Commissione nella designazione dei due vincitori dovrà tener presente la disposizione di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dell'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Potrà anche essere compilata per ciascun concorso la graduatoria di tutti i concorrenti che avendo riportato nel modo previsto dal primo comma del presente paragrafo la votazione complessiva di almeno sette decimi si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413.

§ 16.

Le nomine dei vincitori dei concorsi, di cui al presente bando, qualora riguardino personale abilitato e quindi non di ruolo, saranno effettuate con l'osservanza delle limitazioni stabilite col Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, prorogate col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457.

La decorrenza di dette nomine sarà dal 16 settembre 1930-VIII.

§ 17.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione di questo decreto e che non sia prescritto o richiamato dai precedenti paragrafi si applica il regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.

I provveditori agli studi ed i presidi dei Regi istituti medi di istruzione daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 1° dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro per l'educazione nazionale:
B. GIULIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

ALLEGATO A.

Tabella dei titoli di ammissione e dei giorni delle prove scritte.

Concorsi	Titoli di ammissione (1)	Giorno della prova scritta
I. Lettere classiche	*a)* Diploma di abilitazione di lettere o di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	24 marzo 1930-VIII
	b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	
II. Lettere italiane e latine o storia	*a)* Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia.	25 marzo 1930-VIII
	b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	
III. Filosofia e storia	*a)* Diploma di abilitazione di filosofia e storia, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 (2).	26 marzo 1930-VIII

(1) I professori di ruolo nelle scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, e quindi sono ammessi ai concorsi anche se non posseggano uno dei titoli indicati, nel caso che occupino una cattedra che corrisponda alla cattedra a cui dà adito il concorso.

(2) Si considerano pienamente abilitati e quindi sono ammessi al concorso i candidati che posseggano le due lauree di lettere e filosofia entrambe conseguite entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.

Concorsi	Titoli di ammissione (1)	Giorno della prova scritta
IV. Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di primo grado	*a)* Diploma di abilitazione nella lingua tedesca conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	Traduzione 27 marzo 1930-VIII Composizione 28 marzo 1930-VIII
	b) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado conseguito nei corsi post universitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598), per l'insegnamento della lingua tedesca.	
	c) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua tedesca, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli Istituti superiori di magistero femminile.	
	d) Diploma nella lingua tedesca conseguito presso il R. Istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia prima del 2 febbraio 1924.	

(1) I professori di ruolo nelle scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, e quindi sono ammessi ai concorsi anche se non posseggano uno dei titoli indicati, nel caso che occupino una cattedra che corrisponda alla cattedra a cui dà adito il concorso.

(6612)

Rossi Enrico, *gerente*.

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.